



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI
DEL D. LGS.VO N. 231/2001

della Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa



AGGIORNAMENTO ANNO 2024
Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 3 DICEMBRE 2024

Sommario

1)INTRODUZIONE.....	4
La responsabilità amministrativa degli enti.....	4
Destinatari della normativa.....	4
Reati-presupposto	5
Il modello di organizzazione, gestione e controllo <i>ex art. 6</i>	6
L'apparato sanzionatorio	7
2)ADOZIONE DEL MODELLO NELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE.....	9
Presentazione della Società Dolce.....	9
L'adozione del modello <i>ex D. Lgs.vo 231/2001</i> : finalità, struttura, costituzione e realizzazione	9
3)L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	12
Requisiti.....	12
L'organismo di vigilanza nella società Dolce: caratteristiche, composizione e funzioni	12
Rapporti con gli altri organi sociali	14
Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	15
4)SEGNALAZIONI “WHISTLEBLOWING”	17
Generalità.....	17
Contenuto della segnalazione	17
Modalità di invio della segnalazione	17
Tutela della riservatezza del segnalante e divieto di ritorsione	18
Segnalazione all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).....	18
Valutazione della segnalazione.....	19
5)DELEGHE E PROCURE.....	19
6)DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO	21
Soggetti interni alla Società.....	21
Collaboratori della Società	21
Soci e interlocutori esterni.....	21
Principi di comportamento	22
7)SANZIONI DISCIPLINARI.....	24

Dipendenti (impiegati, quadri e dirigenti)	25
Amministratori	25
Consulenti e collaboratori esterni	25
8)FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO ritenute rilevanti per Società Dolce...	27
Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 del Decreto).....	27
Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto).....	28
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25 del Decreto)	30
Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis.1 del Decreto)	32
Reati societari (Art. 25 ter del Decreto)	32
Reati contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies del Decreto).....	35
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 septies del Decreto)	36
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – autoriciclaggio (Art. 25 octies del Decreto)	36
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25 octies.1 del Decreto)	37
Delitti contro l'amministrazione della giustizia (Art. 25 decies del Decreto).....	38
Reati ambientali (Art. 25 undecies del Decreto)	38
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies del Decreto)	39
Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies del Decreto).....	40
9)DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE	41

1) INTRODUZIONE

La responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'08.06.2001 ("*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 200*") introduce nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica quale conseguenza di alcuni reati, espressamente indicati dagli artt. 24 e ss. del testo legislativo, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo da parte dei legali rappresentanti, dei soggetti in posizione apicale o da persone che sono ad essi sottoposte (salvo che abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, nel qual caso l'ente non risponde).

La responsabilità dell'ente non esclude quella della persona fisica in cui deve individuarsi l'autore del reato, cui invece si affianca (prima del Decreto Legislativo 231/2001 ne rispondeva unicamente la persona fisica, per il noto principio secondo il quale *societas delinquere non potest*) allineando in tal modo il nostro ordinamento a quello di altri Paesi aderenti all'UE e non.

Le sanzioni cui l'ente va incontro nel procedimento che si instaura per la predetta responsabilità sono particolarmente pesanti; sono infatti previste sia sanzioni pecuniarie che sanzioni interdittive (art. 9 Decreto) consistenti in:

- a. interdizione dall'esercizio dell'attività
- b. sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli precedentemente concessi
- e. divieto di pubblicizzare beni e servizi

L'ente pertanto non costituisce più un soggetto collettivo che, proprio in quanto tale, va esente da ogni responsabilità e punizione, sfuggendo ad ogni controllo, ma diviene invece un soggetto responsabilizzato e la cui organizzazione, in caso di reato, viene approfonditamente analizzata per valutare se adeguata e idonea a impedire in modo efficace la commissione dell'illecito, riconoscendosi in caso contrario una corresponsabilità in capo all'ente medesimo.

Due sono i fondamentali adempimenti che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001, l'ente deve porre in essere per dimostrare di avere adottato un efficiente sistema di controllo interno e quindi non incorrere nella responsabilità *de qua*:

- l'approvazione di un cd. modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati;
- la creazione di un Organismo di Vigilanza che verifichi continuamente tanto il rispetto del modello di cui sopra quanto la sua efficacia.

Destinatari della normativa

L'art. 1 individua espressamente i soggetti destinatari del testo normativo, cui esso deve applicarsi, negli enti forniti di personalità giuridica e nelle società e associazioni anche che ne sono prive, da ciò discendendone l'applicabilità, quanto ai primi, alle società per azioni, alle società a responsabilità limitata, alle società consortili, alle cooperative, alle associazioni riconosciute, alle fondazioni e agli altri enti privati e pubblici economici e, quanto alle seconde, alle società in nome collettivo e società in accomandita semplice, ai consorzi e alle associazioni non riconosciute.

I predetti enti sono responsabili, in base all'art. 5, per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da:

- a. persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cd. soggetti apicali);
- b. persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra,

specificando il comma 2 che la responsabilità è esclusa qualora l'autore del reato abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'identità della persona che commette il reato è assai rilevante: a seconda che essa rientri nella categoria sub a) o sub b), infatti, si ha una diversa gradazione della responsabilità dell'ente, nonché e soprattutto un differente regime dell'onere della prova: se l'illecito è commesso da uno dei cd. soggetti apicali, la responsabilità in capo all'ente sarà presunta (in quanto conseguente alle scelte di politica aziendale) e sarà quest'ultimo a doverne provare l'insussistenza sulla base di una serie di requisiti specificamente indicati nel Decreto e sui quali meglio si dirà; qualora, invece, il reato sia commesso da una persona sottoposta a direzione o vigilanza di altri, si avrà una responsabilità per colpa (ossia derivante da una colpa nell'organizzazione dell'impresa) con l'onere della prova addossato all'Accusa e consistente nel dimostrare la violazione del dovere di direzione e vigilanza.

La Relazione Ministeriale al Decreto Legislativo 231/2001 ha delineato e chiarito i concetti di *interesse* e *vantaggio*, in riferimento alla condizione per la quale il reato deve essere commesso, per ricadere nell'applicabilità della norma, *nell'interesse o a vantaggio* dell'ente; nel primo concetto rientrano le azioni finalizzate ad una utilità dell'ente e che devono pertanto essere soggette ad una valutazione *ex ante* del comportamento dell'autore, per valutarne l'intenzione. La nozione di vantaggio riguarda invece una concreta acquisizione di una utilità economica per l'ente e postula una valutazione *ex post* del beneficio concretamente conseguito dallo stesso.

Reati-presupposto

La Sezione III del Capo I del Decreto Legislativo elenca con precisione i reati la cui commissione può determinare la responsabilità amministrativa dell'ente (cd. reati-presupposto), prescrivendo per ogni singola ipotesi la relativa pena (pecuniaria, espressa in quote, e/o interdittiva).

Originariamente più limitato, l'elenco è stato ampliato e modificato ad opera di interventi legislativi degli anni successivi, con ciò rendendosi evidente la tendenza alla progressiva e continua espansione dell'area di responsabilità degli enti.

Questo lo schema analitico, ad oggi, dei reati-presupposto:

- Art. 24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.
- Art. 24 *bis*: Delitti informatici e trattamento illecito di dati.
- Art. 24 *ter*: Delitti di criminalità organizzata.
- Art. 25: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio
- Art. 25 *bis*: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.
- Art. 25 *bis*.1: Delitti contro l'industria e il commercio.
- Art. 25 *ter*: Reati societari.
- Art. 25 *quater*: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
- Art. 25 *quater*.1: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
- Art. 25 *quinquies*: Delitti contro la personalità individuale.
- Art. 25 *sexies*: Abusi di mercato.
- Art. 25 *septies*: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- Art. 25 *octies*: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio.
- Art. 25 *octies*1.: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
- Art. 25 *nonies*: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
- Art. 25 *decies*: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- Art. 25 *undecies*: Reati ambientali.
- Art. 25 *duodecies*: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Art. 25 *terdecies*: Razzismo e xenofobia
- Art. 25 *quaterdecies*: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- Art. 25 *quinquiesdecies*: Reati tributari
- Art. 25 *sexiesdecies*: Contrabbando
- Art. 25 *septiesdecies*: Reati contro il patrimonio culturale
- Art. 25 *duodevicies*: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex art. 6

L'art. 6 del Decreto prevede l'esclusione della responsabilità dell'ente qualora questo fornisca la prova dei seguenti requisiti:

- a) avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di avere affidato a un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato lo abbiano fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza di cui sopra.

Qualora, in definitiva, l'ente dimostri di essersi dotato di un efficace modello organizzativo, di avere incaricato un organismo per la vigilanza sul suo rispetto e sul suo funzionamento, tuttavia e ciononostante eluso fraudolentemente dall'autore del reato ma senza che ciò sia stato consentito da una carenza di vigilanza da parte dell'organismo a ciò deputato, allora avrà fornito una sorta di prova liberatoria che escluderà ogni sua responsabilità.

L'articolo prosegue descrivendo, al proprio secondo comma, le esigenze che i modelli devono soddisfare, ossia:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Infine, il successivo art. 7 richiede, relativamente ai soggetti sottoposti all'altrui direzione, che il modello preveda, *"in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio"*, oltre che la verifica periodica dell'efficacia del modello (e l'eventuale modifica dello stesso in caso di inidoneità) e un adeguato sistema disciplinare sanzionatorio.

L'apparato sanzionatorio

Le sanzioni previste dal Decreto, in caso di accertata responsabilità dell'ente, sono classificate e disciplinate dagli artt. 9 e ss., mentre la loro previsione e quantificazione sono specificate per ogni singola violazione, nel relativo articolo.

La sanzione pecuniaria, misurata in quote è sempre applicata in caso di accertata responsabilità, unitamente alla confisca del prezzo o del profitto del reato.

Oltre ad essa, possono essere applicate, se previste:

- sanzioni interdittive
- confisca del prezzo o del profitto del reato
- pubblicazione della sentenza di condanna

Le sanzioni interdittive previste sono quelle elencate all'art. 9 del Decreto e sopra riportate e sono applicabili anche congiuntamente.

2) ADOZIONE DEL MODELLO NELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOC. COOP.

Presentazione della Società Dolce

La Società Dolce è una Cooperativa Sociale iscritta alla C.C.I.A.A. di Bologna come Società Cooperativa che, come risulta anche dallo statuto, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale.

A tal fine, organizza un'impresa senza fine di lucro che si avvale della base sociale e, specificamente e prevalentemente, dell'attività lavorativa dei soci ma anche di soggetti non soci, svolgendo attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che necessitano di aiuto.

La Società è ispirata a principi di libertà e solidarietà e, in tale ottica, si propone di potenziare il movimento cooperativo e di migliorare le condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci.

Per gli scopi descritti, la Società può gestire attività quali:

- gestire servizi sociali, sanitari, assistenziali, educativi e del tempo libero;
- sviluppare le attività e i servizi funzionali ai settori dell'infanzia, dell'adolescenza, della senilità, dei disabili e in generale dell'emarginazione sociale;
- realizzare le iniziative volte alla promozione individuale e sociale dei giovani, degli anziani e in generale di ogni soggetto svantaggiato;
- promuovere e gestire servizi in grado di agevolare il rapporto tra cittadino e istituzioni;
- rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale, culturale che impediscono la reale uguaglianza fra tutte le persone, attraverso la pubblicazione e la divulgazione di studi, ricerche e notizie;
- promuovere e realizzare prodotti editoriali di carattere politico, sociale e culturale;
- promuovere e realizzare servizi volti al mantenimento dell'occupazione;
- promuovere e realizzare formazione e aggiornamento per i propri soci e per terzi accessori e funzionali al raggiungimento dei propri scopi;
- promuovere l'autofinanziamento della cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci e raccogliendo prestiti, conferimenti ed altri apporti esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

Lo statuto consente inoltre alla Società di compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari che siano necessarie al conseguimento degli scopi sociali o comunque ad essi connesse.

L'adozione del modello ex D. Lgs.vo 231/2001: finalità, struttura, costituzione e realizzazione

Nell'ottica del perseguimento degli obiettivi descritti, nonché di assicurare legalità, trasparenza e correttezza all'attività sociale, la Coop. Dolce ha deciso di adottare il presente

modello, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 231/2001, affiancandolo alle procedure interne di sorveglianza e controllo già predisposte e attuate.

In virtù di quanto sopra e in conformità al disposto dell'art. 6 del Decreto, si è pertanto proceduto alla stesura del modello tenendo presenti le finalità consistenti nel:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Relativamente al comma 2 bis dell'art. 6, si veda quanto riportato *infra* al capitolo "Segnalazioni Whistleblowing".

Inoltre, in osservanza del dettato dell'art. 7, sono previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare le eventuali situazioni di rischio, nonché la verifica periodica e l'eventuale modifica in caso di accertate significative violazioni delle prescrizioni o di mutamenti nell'organizzazione sociale o nell'attività, unitamente infine a un idoneo sistema disciplinare che sanziona il mancato rispetto degli obblighi imposti.

Il presente modello è costituito da una parte generale di indirizzo e coordinamento e da una parte speciale di prescrizioni adattate, sulla base dei reati rilevanti ai fini della normativa *de qua*, ai settori specifici dell'attività svolta dalla Società.

Costituiscono inoltre parte integrante del modello:

1. lo Statuto e i regolamenti interni della Società;
2. l'organigramma sociale di volta in volta vigente;
3. tutte le procedure e i protocolli interni previsti per i singoli settori;
4. l'insieme delle procure e delle deleghe di funzioni esistenti in Cooperativa;
5. il Codice Etico adottato dalla Società.

In forza del disposto del comma 3 dell'art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001, il modello è redatto e attuato anche sulla base delle Linee Guida predisposte dalle associazioni rappresentative degli enti e, in particolare, da Confindustria (31.03.2008).

Come richiesto dal Decreto e come indicato nelle predette Linee Guida, si è proceduto ad una analisi dell'assetto sociale su più livelli: su un piano più generale di organizzazione e di gestione complessiva della Cooperativa e su un piano maggiormente specifico che tenga conto di ogni specifico settore di attività della stessa. Attraverso tale analitica indagine, si è provveduto ad una mappatura e individuazione delle aree di rischio, progettando contestualmente misure di prevenzione adeguate e mirate e aggiornando quelle in essere.

Più in particolare, inoltre, si sono tenuti ben presenti i cd. principi di controllo di cui le Linee Guida prescrivono l'imprescindibile rispetto:

- A. la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione o azione;

B. la separazione delle funzioni: nessuno può gestire in autonomia un intero processo rendendosi necessario che ogni operazione sia autorizzata, contabilizzata, eseguita e controllata da persone diverse. Dallo stesso principio discende inoltre che:

- 1) nessuno deve avere poteri illimitati
- 2) i poteri e le responsabilità devono essere chiaramente delineati e conosciuti dall'interno dell'organizzazione
- 3) i poteri di autorizzazione e di firma devono essere coerenti con le responsabilità assegnate

A. la documentazione dei controlli.

Il modello, sia per ciò che concerne l'individuazione delle aree e delle tipologie di rischio, sia per ciò che riguarda le misure preventive, sarà continuamente e periodicamente aggiornato e modificato tanto in relazione agli accadimenti e alle accertate infrazioni e inadeguatezze quanto in relazione ai mutamenti organizzativi, commerciali e normativi.

La lett. a) del comma 1 dell'art. 6 del Decreto prevede che il modello sia adottato ad opera dell'"organo dirigente"; il presente documento sarà pertanto approvato e adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società, così come di competenza del Consiglio sarà l'approvazione di ogni modifica del modello.

3) L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Requisiti

Si è già rilevato che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 6 del Decreto prevede, come requisito per l'esclusione della responsabilità dell'ente, l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un organismo dell'ente che sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Oltre ai requisiti già contenuti nel testo normativo appena riportato, la Linee Guida cui si fa qui riferimento ne hanno individuati ed elaborati ulteriori:

- 1) Autonomia e indipendenza (assenza di ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualsiasi componente dell'ente);
- 2) Professionalità (competenza in certe materie tecniche come quella giuridico-penalista e statistica di analisi e valutazione dei rischi, nonché conoscenza approfondita dell'ente, del suo funzionamento e dei suoi punti critici);
- 3) Continuità di azione (l'organismo deve essere istituito in modo stabile e dedicato esclusivamente e a tempo pieno alla propria attività di vigilanza, sì da poter svolgere il compito in modo costante).

L'organismo di vigilanza nella società Dolce: caratteristiche, composizione e funzioni

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, la Società ha creato e nominato il proprio organismo di vigilanza ex art. 6 del Decreto.

I requisiti di cui godono i componenti nominati, corrispondenti a quelli che dovranno necessariamente possedere i componenti futuri e conformi alla Legge e alle Linee Guida, sono:

- autonomia di iniziativa e di controllo;

- stabilità e continuità nell'azione e nell'incarico;
- professionalità;
- efficienza operativa;
- indipendenza, autonomia e libertà di giudizio;
- onorabilità.

Al fine dell'attuazione e del rispetto di tali requisiti, risultano cause di incompatibilità (con l'assunzione dell'incarico) o cause di decadenza (qualora sopravvenute successivamente al conferimento dell'incarico):

- a. il trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna a pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi);
- b. la qualifica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società Dolce o di altra società da essa controllata o della società incaricata della revisione contabile, o di revisore da essa incaricati;
- c. la qualità di coniuge, parente o affine fino al quarto grado con uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione o con uno o più dei direttori o dei revisori contabili incaricati in relazione alle società di cui al punto b);
- d. l'aver intrattenuto un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, nel biennio precedente, con entità con le quali, o nei confronti delle quali, possono essere realizzati i reati e gli illeciti di cui al Decreto Legislativo 231/2001;
- e. l'intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali o consulenze con la Società Dolce, con le società da essa controllate o con gli amministratori esecutivi tali da condizionare l'autonomia o l'indipendenza richieste;
- f. l'aver riportato condanne, anche non definitive, per uno dei reati previsti nel D. Lgs.vo 231/2001.

La sussistenza dei requisiti necessari in capo ai membri dell'organismo di vigilanza e la relativa assenza di cause di incompatibilità o di decadenza dall'incarico è valutata periodicamente da parte del Consiglio di Amministrazione, che conseguentemente adotta i necessari provvedimenti di nomina, decadenza, rigetto.

La nomina ai membri viene conferita dal Consiglio di Amministrazione; gli stessi, poi, eleggeranno al proprio interno il Presidente, con funzioni di coordinamento, gestione e indirizzo dell'attività dell'organismo e convocazione delle assemblee del medesimo.

Delle assemblee viene redatto verbale, da inviare al Consiglio di Amministrazione unitamente alle informative periodiche; le decisioni vengono adottate a maggioranza dei membri presenti e le sedute si intendono validamente costituite se è presente almeno la maggioranza dei membri in carica.

Al fine di conferire effettiva continuità all'azione dell'organismo di vigilanza, esso rimane in carica per tre esercizi, al termine dei quali si provvede alla nuova nomina; i membri sono rieleggibili e possono essere revocati solamente per giusta causa, con immediata nomina del nuovo membro.

In caso di revoca di tutti i membri dell'organo di vigilanza, il Consiglio di Amministrazione procede all'immediata sua rinomina.

L'organismo di vigilanza può avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, dell'ausilio e della collaborazione di strutture interne alla Società, nonché di consulenti esterni.

Il Consiglio di Amministrazione determina il compenso dei membri dell'organismo di vigilanza, che rimane invariato fino al termine dell'incarico, nonché, annualmente, il budget da assegnare allo stesso per le spese da sostenere.

Le funzioni espressamente attribuite all'organismo di vigilanza sono le seguenti:

- 1) valutare l'adeguatezza e la reale efficacia del modello alle esigenze che esso deve soddisfare di prevenzione della commissione di reati;
- 2) vigilare sul rispetto delle prescrizioni contenute nel modello e nei documenti che esso richiama da parte dei destinatari, segnalando e verbalizzando le relative infrazioni;
- 3) suggerire al Consiglio di Amministrazione ogni aggiornamento o modifica ritenuti opportuni per migliorare la funzionalità del modello.

In attuazione dei predetti compiti, la attività che, concretamente, l'organismo deve svolgere sono:

- attuare le procedure di controllo previste
- ricognizioni sull'attività aziendale per verificare e aggiornare le aree di possibile rischio
- diffondere il contenuto del modello esplicandone il significato e fornendo ogni chiarimento, spontaneamente o su richiesta
- predisporre o richiedere la documentazione necessaria o comunque utile per l'attuazione del modello
- raccogliere, elaborare e inoltrare al Consiglio di Amministrazione tutte le informazioni relative al rispetto del modello e al suo funzionamento
- coordinarsi, nell'ambito di tutte le proprie attività, con le altre cariche della Società
- segnalare al Consiglio di Amministrazione ogni violazione accertata o sospettata
- indicare al Consiglio di Amministrazione ogni aggiornamento del modello (in merito ad atti o a procedure) ritenuto utile sia sotto il profilo di nuove modalità di prevenzione sia sotto il profilo di nuove aree di rischio individuate
- predisporre e trasmettere al Consiglio di Amministrazione approfondite relazioni periodiche, a cadenza almeno trimestrale, sull'attività svolta e contenenti altresì i suggerimenti e le proposte di modifica di cui sopra
- redigere verbale di ogni operazione o attività

I poteri assegnati all'organismo di vigilanza per consentire al medesimo di poter svolgere dette attività sono:

- A. potere di spesa. L'organismo dispone dei mezzi finanziari deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, che determina il budget;
- B. potere di richiesta e acquisizione atti, documenti e dati nei confronti di ogni settore della Società;
- C. potere di indagine e ispezione per accertare e riferire delle eventuali violazioni.

Rapporti con gli altri organi sociali

Per concretizzare e conferire sostanziale efficacia al ruolo svolto dall'organismo di vigilanza, è necessario che esso scambi continue comunicazioni e interagisca in modo continuo con gli altri organi sociali e, in particolare, con il Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, predispone e inoltra al Consiglio di Amministrazione una relazione informativa e riepilogativa, a cadenza trimestrale, nella quale sono contenuti tutti i suggerimenti, le segnalazioni, le proposte di modifica del modello sopra descritti.

Oltre a quanto sopra, che rimane comunque fermo e obbligatorio, l'organismo di vigilanza può:

- inviare comunicazioni indirizzate esclusivamente al Presidente in caso di questioni ritenute riservate;
- riferire e/o richiedere informazioni a tutti gli altri organi sociali per aspetti di loro specifica competenza;
- comunicare con il Consiglio di Amministrazione in ogni caso nel quale, per motivi di urgenza o per qualsiasi altro motivo, non si possa attendere l'invio della nuova relazione trimestrale;
- richiedere di partecipare al Consiglio di Amministrazione e, se del caso, di convocarlo appositamente.

Al contempo, tutti gli organi sociali e, in particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- richiedono all'organismo di vigilanza ogni opportuno aggiornamento, chiarimento, documento necessario o comunque utile;
- convocano l'organismo di vigilanza, agli stessi scopi, ogni volta che è necessario;
- segnalano all'organismo di vigilanza le attività e le indagini che si rendono opportune;
- forniscono all'organismo di vigilanza tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dell'attività cui esso è preposto, con particolare riferimento all'assetto aziendale, al suo funzionamento, alle cariche, alle deleghe e procure, a ogni modifica intervenuta e ai procedimenti giudiziari e disciplinari instaurati da o nei confronti dell'ente e dei soggetti che ne fanno parte.

Ogni informativa, richiesta o convocazione di cui sopra è documentata in forma scritta e archiviata per l'eventuale successiva consultazione.

Inoltre, ogni attività di quelle sopra elencate deve avvenire nel rispetto della riservatezza degli autori, dei destinatari e in generale di tutti i soggetti coinvolti.

L'Organismo di Vigilanza si interfaccia con il Comitato Etico, organo sociale deputato a promuovere e far rispettare i principi e le disposizioni del Codice Etico, per il tramite dei Presidenti dei due organi. Come verrà precisato nel successivo capitolo "Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza", le segnalazioni rientranti nella materia "231" di cui il Comitato Etico dovesse venire a conoscenza verranno dallo stesso trasmesse per competenza all'Organismo di Vigilanza.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di svolgere correttamente e compiutamente la propria funzione di monitoraggio dell'applicazione del Modello e dell'idoneità di quest'ultimo allo scopo cui è preposto, è necessario prevedere un adeguato sistema di flussi informativi nei confronti dell'OdV stesso, avente ad oggetto sia le operazioni qualificate come sensibili che di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, vengono indicate, sia le eventuali violazioni del Modello stesso o del Codice Etico della Cooperativa o di qualsiasi procedura aziendale o di qualsiasi norma di Legge, fermo e impregiudicato quanto riportato nel successivo capitolo "Segnalazioni Whistleblowing".

Le operazioni, gli accadimenti e i documenti qualificati come sensibili sono pertanto – lo si ripete, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovendo comunque essere oggetto di

reporting verso l'O. di V. qualsiasi operazione o accadimento ritenuti comunque rilevanti, anomali o sospetti anche al di fuori del seguente elenco – le seguenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per reati;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori e alle eventuali misure irrogate, o ai relativi provvedimenti di archiviazione, con le relative motivazioni, qualora relativi a commissione di reati o violazione del Modello o del Codice Etico;
- le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001;
- le relazioni periodiche di riesame della Direzione in occasione di verifiche Qualità ed altri Sistemi di gestione ed eventualmente report di audit;
- ogni violazione o presunta violazione delle disposizioni del presente Modello o del Codice Etico, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate
- il verbale della riunione annuale sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
- i reclami, sanzioni e segnalazioni provenienti dagli organi di controllo istituzionali;
- gli infortuni e incidenti e le relative statistiche;
- l'avvio di nuove iniziative in materia di sicurezza sul lavoro;
- le modifiche nelle procedure di gestione dei rifiuti;
- i reclami, provvedimenti, richieste da parte di terzi relative a presunte violazioni del modello;
- atti giudiziari relativi a procedimenti penali per fatti inerenti l'attività della Cooperativa;
- modifiche nei processi o nelle procedure aziendali di fatturazione attiva e passiva, di presentazione delle dichiarazioni fiscali e di redazione e conservazione dei documenti contabili;
- richiesta di contributi pubblici per qualsiasi motivazione superiori ad € 50.000,00;
- modifiche nella procedura di assunzione di personale;
- verifica eventuali situazioni di "pantouflage";
- sponsorizzazioni e pubblicità di valore superiori ad € 20.000,00;
- omaggi, doni o regalie non di modico valore;

- pagamento di rimborsi spese a dipendenti superiori ad € 5.000,00;
- acquisizione/vendita/restituzione di quote societarie a prezzi non coerenti con perizie o effettuata in assenza di perizie
- domande di ammissione di nuovi soci
- assegnazione di mandati a consulenti e/o collaboratori di importo superiore ad € 25.000,00/anno;
- rilievi emersi in sede di verifiche dei revisori e/o dei sindaci e/o di organi ispettivi in genere.
- con specifico riferimento al Comitato Etico, organo sociale con il compito di promuovere e far rispettare i principi e le disposizioni del Codice Etico, è espressamente previsto in tale documento che esso, qualora ravvisi o gli vengano segnalate violazioni rientranti nella materia "231", trasmetta la relativa documentazione e le relative informazioni all'Organismo di Vigilanza.

4) SEGNALAZIONI "WHISTLEBLOWING"

Generalità

Le segnalazioni di vigilanza "Whistleblowing" sono segnalazioni di una violazione di leggi o regolamenti, di policy o norme della Cooperativa, ovvero di comportamenti, atti od omissioni che possano ledere l'integrità della stessa o, più in generale, la collettività e l'interesse pubblico, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito lavorativo.

Società Dolce, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia (Decreto Legislativo n. 24/2023 e in particolare il suo art. 5 comma 1 lett. e), ha adottato una specifica procedura (da intendersi qui integralmente richiamata in quanto, come tutte le procedure aziendali, parte integrante del presente Modello) per regolamentare sia le modalità con cui effettuare la segnalazione, sia la successiva gestione della stessa, procedura a cui è stata data massima diffusione anche mediante la pubblicazione sul sito Internet della Cooperativa nell'apposita sezione denominata "Whistleblowing".

La segnalazione, che può essere anche in forma anonima pur se non raccomandato al fine di non pregiudicare le seguenti attività di indagine, porta la Cooperativa a conoscenza di condotte illecite e/o di violazioni del MOG, di regolamenti o di altre norme della Società e consente quindi alla stessa di rilevare e rimuovere le cause che hanno dato origine al comportamento lesivo e/o alla violazione, o comunque gli elementi che li hanno consentiti, consentendo pertanto di prevenire manifestazioni analoghe.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi una violazione del MOG, il Gestore delle segnalazioni, appositamente individuato, la inoltrerà all'Organismo di Vigilanza dandone notizia al segnalante.

Contenuto della segnalazione

Il segnalante, tenuto conto della tutela della sua riservatezza di cui si dirà infra, fornisce tutti gli elementi utili per consentire di procedere alle opportune verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

La segnalazione, che deve essere documentata e circostanziata, deve contenere:

- descrizione dettagliata dei fatti (compresi luogo e data di accadimento) e modalità con cui il segnalante ne è venuto a conoscenza;
- generalità o altre indicazioni atte ad individuare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti oggetto della segnalazione;
- eventuali prove documentali o testimoni che possono comprovare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione;
- eventuali ulteriori informazioni che possono essere ritenute utili per la valutazione sulla rilevanza dei fatti oggetto della segnalazione.

La segnalazione deve essere fatta in buona fede e secondo lealtà, senza utilizzare espressioni o toni ingiuriosi e senza abusare dello strumento. Resta ferma la responsabilità del segnalante in caso di segnalazioni caluniose o diffamatorie.

Modalità di invio della segnalazione

La segnalazione deve essere effettuata mediante la compilazione – e seguendo la successiva procedura, che conduce al rilascio di un codice univoco tramite il quale si può seguire l'avanzamento della procedura – del modulo presente online sul sito Internet della Cooperativa www.societàdolce.it e sul sito del gruppo www.grupposocietàdolce.it nella sezione denominata “Whistleblowing”.

Tale sistema di segnalazione assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e di chiunque altro in essa citato, nonché del suo contenuto e della documentazione allegata.

La segnalazione può essere fatta per iscritto, tramite il modulo sopra indicato, oppure in forma orale mediante linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o, se il segnalante lo richiede, nel corso di un incontro di persona.

In caso di segnalazione orale, il Gestore (Funzione Competente) redige un dettagliato resoconto della segnalazione.

Entro sette giorni dalla segnalazione, la Funzione Competente rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della stessa

Tutela della riservatezza del segnalante e divieto di ritorsione

La Cooperativa tutela il segnalante garantendo la riservatezza della sua identità, del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata, nonché delle altre persone in essa coinvolte, fra le quali il segnalato.

E' vietata qualsiasi ritorsione nei confronti del segnalante, da intendersi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato o paventato, posto in essere come conseguenza della segnalazione e che possa provocare qualsiasi tipo di pregiudizio o di danno ingiusto al segnalante in buona fede, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. licenziamento o altre misure disciplinari o qualsiasi tipo di altra sanzione
2. retrocessione o mancata promozione
3. mutamento di funzioni o di sede o di orario di lavoro
4. riduzione di stipendio
5. limitazione della formazione

6. molestie e intimidazioni di qualsiasi tipo
7. note di merito negative o referenze negative
8. discriminazione o comunque trattamento sfavorevole
9. mancata conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, qualora vi fosse una concreta e legittima aspettativa in tal senso
10. mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto a termine senza valide giustificazioni
11. danno alla reputazione e all'immagine
12. inserimento del nominativo del segnalante in apposite black list settoriali
13. recesso o risoluzione anticipati di un contratto di fornitura di beni o servizi
14. annullamento di una licenza o di un permesso
15. richiesta di sottoposizione ad esami medici

Segnalazione all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)

Nel caso in cui:

- la segnalazione interna non abbia avuto seguito
- si abbia fondato motivo di ritenere che una segnalazione interna non avrebbe seguito, o comunque non avrebbe efficacia, o che possa provocare una ritorsione
- si abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

il segnalante può effettuare la propria segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), sul cui sito Internet possono essere trovate le relative istruzioni e informazioni.

Valutazione della segnalazione

La Funzione Competente di Società Dolce, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza, verifica la fondatezza della segnalazione svolgendo un'indagine tempestiva e accurata, potendosi a tal fine avvalere di altre Funzioni della Cooperativa se ritenuto opportuno, nonché di consulenti esterni specializzati e consultando per chiarimenti il segnalante e/o altri soggetti coinvolti se ritenuto opportuno.

All'esito dell'indagine, la Funzione Competente predispone una relazione riepilogativa di quanto svolto e di quanto emerso, informandone le altre Funzioni competenti e le aree della Cooperativa interessate, ai fini della definizione delle azioni da avviare a tutela della Società in base alle evidenze emerse.

La Funzione Competente procede all'archiviazione della segnalazione quando la stessa risulta infondata o comunque non sufficientemente circostanziata, in ogni caso dando riscontro dell'esito al segnalante entro tre mesi dall'avviso di ricevimento della segnalazione o, se esso non è stato dato, dalla scadenza del termine, di sette giorni dalla segnalazione, per fornirlo.

5) DELEGHE E PROCURE

I ruoli e le funzioni aziendali sono delineati dalle procure e dalle deleghe conferite e dal sistema che ne deriva, unitamente all'organigramma riassuntivo.

Tali documenti, che costituiscono parte integrante del presente modello nella loro versione aggiornata in base al momento e all'identità effettiva del soggetto che ricopre la carica o svolge la funzione, contribuiscono a creare un articolato sistema che soddisfa varie esigenze:

- A. distribuire i poteri e le relative responsabilità, facendo in modo che alle seconde corrispondano proporzionalmente i primi;
- B. attribuire trasparenza, sia esterna che interna alla Società, ai compiti e all'identità del relativo responsabile nonché alle gerarchie sociali;
- C. limitare e specificare il numero di persone che hanno la possibilità di impegnare la Società nei confronti di soggetti terzi e che possono pertanto assumere obbligazioni per conto della stessa.

Ogni atto di delega o procura individua con precisione, modalità, confini e limiti dei poteri conferiti.

All'atto del conferimento, il destinatario prende visione e accetta espressamente per iscritto il presente modello, impegnandosi al rispetto dello stesso nonché alla comunicazione di ogni accertata o sospettata violazione.

I poteri, le funzioni e le conseguenti responsabilità, e pertanto le relative deleghe e procure, sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione o dal suo Presidente, in conformità alla Legge, allo statuto sociale, al presente modello e al Codice Etico, tenendo presente le seguenti finalità:

- 1. evitare concentrazioni o eccessi di potere in capo al medesimo soggetto;
- 2. evitare vuoti di potere;
- 3. evitare il conferimento di poteri confliggenti in capo allo stesso soggetto;
- 4. evitare conflitto di interessi privati (propri o di prossimi congiunti) rispetto alla carica assunta.

Le deleghe e le procure conferite ai sensi del Codice Civile devono essere depositate per l'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese, nonché presso la sede della Società ove ne viene altresì curato l'aggiornamento in base alle modifiche successivamente intervenute.

In conformità a quanto stabilito nel paragrafo precedente, ogni modifica, cancellazione o nuovo conferimento deve essere immediatamente comunicato all'organismo di vigilanza.

6) DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO

Al fine di conferire concreta applicazione al presente modello organizzativo, ne sono previste la pubblicità e diffusione su due livelli:

Soggetti interni alla Società

Ogni dipendente, ad ogni livello gerarchico, dovrà essere informato dell'adozione del modello non appena deliberata, con raccomandata a mani sottoscritta per ricevuta, e/o tramite mail con la prima busta paga ed inoltre con pubblicazione sul sito internet della Cooperativa.

Dovranno poi organizzarsi e svolgersi incontri formativi, con tutti i dipendenti divisi per settore e per funzione, idonei a portare questi ultimi a conoscenza del modello e del suo contenuto, nonché a chiarire i dubbi ad esso relativi.

Tali incontri dovranno essere svolti al momento dell'adozione del modello e ripetuti ogni qualvolta vi sia una qualsiasi modifica dello stesso; dovranno inoltre essere effettuati, limitatamente al nuovo dipendente, in occasione di ogni nuova assunzione in Società al fine di assicurare che ogni lavoratore sia a conoscenza delle prescrizioni sin dall'inizio della propria attività.

Di ogni attività formativa dovrà essere fornita adeguata verbalizzazione, mediante annotazione della data e delle presenze, unitamente alle sottoscrizioni dei dipendenti presenti.

Ogni dipendente, inoltre, all'esito della formazione ricevuta dovrà sottoscrivere la relativa dichiarazione che attesti l'avvenuta conoscenza del contenuto del modello (ivi compresi i principi generali e i singoli precetti, le sanzioni in caso di violazione il funzionamento e i compiti dell'organismo di vigilanza) e il proprio impegno a rispettarlo.

Collaboratori della Società

Tutti i collaboratori della Società, ivi compresi i fornitori, i consulenti e i prestatori di servizi, dovranno essere a conoscenza del modello adottato e sottoscrivere la relativa dichiarazione, contenente anche l'accettazione del suo contenuto e l'impegno a rispettarlo, che potrà essere inserita nel relativo contratto o rilasciata con atto a parte.

Soci e interlocutori esterni

L'adozione del modello e il suo contenuto dovranno essere diffusi, fra i soci e all'esterno della Società, con ogni mezzo possibile e idoneo allo scopo, ivi compresi la pubblicazione sul sito Internet e, quantomeno, la menzione e il richiamo nel bilancio sociale.

Limitatamente ai soci, poi, si dovrà dare agli stessi adeguata e documentata informativa, oltre che inviare o consegnare ai medesimi una copia aggiornata del modello.

Rimane fermo l'obbligo di comunicare e diffondere con le medesime modalità ogni modifica del modello intervenuta.

Principi di comportamento

Fermo restando che ogni dipendente, collaboratore, amministratore, socio, visitatore e soggetto che comunque abbia a che fare con la Società è tenuto a rispettare il presente modello nel suo complesso e che gli è assolutamente vietato commettere (segnalando altresì

la commissione da parte di altri) gli illeciti penali previsti, ferme restando altresì tutte le disposizioni precedenti contenute nel presente modello, sono specificamente ed espressamente prescritti i seguenti principi di comportamento.

Si segnala che essi sono stabiliti in termini generali e che devono pertanto essere adattati ad ogni peculiare circostanza e situazione; inoltre, anche i seguenti principi devono ritenersi integrati con tutte le condotte che in qualsiasi modo appaiono idonee a scongiurare la realizzazione dei reati indicati e con tutte le altre previsioni del presente Modello e precedentemente descritte.

1. È vietato commettere qualsivoglia comportamento idoneo ad integrare una qualsiasi fattispecie di reato, anche al di fuori di quelli previsti ed elencati dal presente modello.
2. Ogni violazione del presente modello, da chiunque accertata o sospettata, deve essere riferita senza ritardo all'organismo di vigilanza.
3. E' fatto obbligo di osservare pedissequamente tutte le disposizioni del Codice Etico, che come detto è parte integrante del presente Modello, oltre che dei principi dallo stesso stabiliti e posti alla base dell'attività della Cooperativa, nonché delle disposizioni dettate dagli altri documenti che fanno parte integrante del MOG.
4. Ogni accordo, pattuizione o convenzione di qualsiasi tipo fra soggetti interni, fra soggetti esterni e fra un soggetto interno ed uno esterno alla Società deve avvenire in forma ufficiale, essere approvato dal Consiglio di Amministrazione o dai soggetti a ciò delegati con formale procura e deve avere forma scritta, così come deve avvenire in forma scritta anche tutta la contrattazione o corrispondenza che precede la stipula dell'accordo stesso.
5. E' vietata ogni situazione, comportamento o accordo idonei a creare una situazione di conflitto di interessi interno alla Società o di accumulo di potere in capo alla stessa persona. A tal fine, i poteri di firma, i poteri economici e i poteri operativi devono essere divisi il più possibile fra le cariche sociali (in particolare i primi due dai secondi).
6. Ogni movimentazione economica all'interno, verso l'interno e verso l'esterno della Società deve essere documentata e motivata. I compensi di ogni dipendente della Società sono stabiliti per iscritto e sono modificabili esclusivamente con la medesima modalità, così come i compensi di ogni collaboratore o consulente esterno. E' espressamente vietata ogni elargizione di compensi di ogni tipo nei confronti di tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti.
7. È vietata altresì ogni elargizione di denaro o promessa di lavoro o altra utilità a pubblici funzionari (ivi compresi pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio), o agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società a loro familiari o amici o conoscenti; è parimenti vietata ogni forma di omaggio o regalo offerto o ricevuto (o promessa di esso), che non rientri, nei limiti del valore modesto, nei fini solidaristici o di pubblicizzazione della Società.
8. È vietato destinare le somme ricevute da organismi pubblici (sia nazionali che comunitari) quali erogazioni, finanziamenti o contributi a scopi diversi da quelli per i quali sono state percepite.
9. Ogni dichiarazione resa al fine di ottenere le somme di cui sopra deve essere assolutamente veritiera e documentabile.
10. Nessuna movimentazione di denaro può avvenire in contanti.
11. Nessun pagamento può avvenire in natura.

12. I rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le società esterne, a qualsiasi fine e con qualsiasi modalità essi avvengano, sono tenuti da un numero limitato di soggetti espressamente incaricati, di volta in volta, in forma ufficiale e documentata. Qualora le comunicazioni avvengano per via telematica, deve essere consentita l'individuazione del mittente attraverso un sistema di *username* e *password*.
13. L'organismo di vigilanza verifica continuamente il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al presente modello e segnala repentinamente al Consiglio di Amministrazione ogni violazione; l'organismo di vigilanza opera rispettando le disposizioni di cui al paragrafo ad esso relativo.
14. I soci, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci, l'organismo di vigilanza e le società di revisione possono accedere in qualsiasi momento alle informazioni necessarie per l'espletamento della loro funzione e per le esigenze di controllo sussistenti, rispettando la riservatezza dei soggetti coinvolti e le norme in materia di privacy.
15. La Società incaricherà periodicamente uno o più tecnici specializzati in informatica per verificare la corretta gestione dei sistemi informatici e telematici, l'assenza di violazioni dei sistemi medesimi, nonché l'assenza di accessi abusivi.
16. I soggetti cd. apicali devono attentamente e costantemente controllare il comportamento dei soggetti ad essi sottoposti, verificando che non commettano violazioni del presente Modello e riferendo ogni illecito nonché ogni situazione di possibile rischio.
17. Devono essere rispettate tutte, senza esclusione alcuna, le norme a tutela della prevenzione degli infortuni sul lavoro e quelle in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Sul loro rispetto vigilano, oltre all'organismo di vigilanza:
 - un R.S.P.P. esterno (consulente che ha in carico la Società e le partecipate) cui viene conferita la delega di poteri e responsabilità
 - un referente interno (che predispone i piani di sicurezza)
 - il Consiglio di Amministrazione nomina il medico competente ex D. Lgs.vo 81/2008
18. Tutte le operazioni a rischio devono, possibilmente, essere svolte da due o più persone.
19. E' nominato un responsabile acquisti per la contrattazione con i fornitori e la conclusione degli accordi, che opera tuttavia su sollecitazione del settore operativo e sotto il controllo dello stesso. Pur nell'ottica di perseguire il miglior rapporto qualità/prezzo degli approvvigionamenti, devono essere verificate l'adeguatezza e la verosimiglianza del prezzo proposto al prodotto acquistato
20. Devono essere assunte precise informazioni circa i fornitori e tutti i collaboratori e consulenti esterni prima di concludere il relativo contratto o conferito l'incarico, con particolare riferimento alla loro attendibilità commerciale e professionale.
21. Del pari, devono essere assunte specifiche informazioni relativamente ad ogni dipendente prima della sua assunzione; in particolare, ne deve essere valutata l'attitudine al crimine tramite acquisizione del certificato di casellario giudiziale, con particolare attenzione alle fattispecie di reato previste nel presente Modello per le quali la persona abbia riportato precedenti condanne, e in particolare, qualora si intenda impiegare al lavoro un dipendente per lo svolgimento di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori.
22. Il conferimento degli appalti di maggiore rilevanza (oltre la somma stabilita) viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione in base ai criteri stabiliti.
23. Lo smaltimento dei rifiuti speciali è affidato solo a ditte specializzate e autorizzate, iscritte all'elenco White List disponibile presso la Prefettura.

24. Le figure di livello intermedio nella gerarchia societaria (es. Capi Area) operano e assumono le proprie decisioni col supporto e in sinergia con gli altri settori (amministrativo, personale, legale).
25. La preparazione dei pasti somministrati nelle strutture è affidata con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo la procedura di conferimento di appalto di cui sopra, a primaria azienda del settore. L'incarico verrà revocato con efficacia immediata in caso di violazioni igienico-sanitarie commesse dalla stessa in materia alimentare e non; tale clausola dovrà essere inserita nel contratto.
26. Tutta la documentazione relativa alla Società, ivi compresa quella relativa alle presenti prescrizioni, deve essere in qualsiasi momento controllabile e verificabile; la sua organizzazione e la sua archiviazione devono essere improntate alla massima tracciabilità.
27. E' obbligatorio seguire correttamente e in conformità alla Legge le procedure contabili e amministrative, fra cui le eventuali procedure aziendali in materia, nonché curare scrupolosamente la raccolta, la conservazione e l'invio della documentazione contabile allo studio esterno che si occupa delle dichiarazioni fiscali e verificare la correttezza delle fatture emesse e ricevute e la loro corrispondenza alla realtà, effettuando i relativi pagamenti e i relativi invii solo dopo l'esecuzione di tale verifica.
28. E' fatto obbligo a tutti i dipendenti, gli Amministratori e a tutti i consulenti e collaboratori esterni, nonché in particolar modo ai soggetti specificamente incaricati, di seguire pedissequamente le indicazioni della procedura – e quindi della parte delle presente Modello che la ricalca fedelmente – in materia di segnalazioni "whistleblowing".

7) SANZIONI DISCIPLINARI

L'art. 6 (per i soggetti apicali) e l'art. 7 (per i sottoposti) del Decreto richiedono che il modello organizzativo introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare la violazione delle proprie disposizioni.

La finalità che la prescrizione intende perseguire è evidentemente quella di conferire efficacia al modello stesso, che risulterebbe del tutto inutile se il suo mancato rispetto non fosse in alcun modo punito.

Il procedimento disciplinare è coordinato e deciso da parte del Consiglio di Amministrazione, che irroga l'eventuale relativa sanzione con la collaborazione e l'ausilio dell'organismo di vigilanza il quale, se richiesto o spontaneamente, può redigere e consegnare una propria relazione in merito alla violazione.

La Società Dolce, in attuazione di tale obbligo e allo specifico fine di assicurare il rispetto del presente modello e di creare un deterrente per le sue violazioni, ha adottato il seguente sistema sanzionatorio, precisando che esso si applica, a seconda della gravità della violazione e di tutte le circostanze del caso concreto, anche in caso di violazione delle misure previste a tutela di chi effettua segnalazioni cd. "Whistleblowing" e in caso di segnalazioni "Whistleblowing", che si rivelano infondate, effettuate con dolo o colpa grave.

Dipendenti (impiegati, quadri e dirigenti)

- *richiamo verbale o scritto*

previsto in caso di:

1. inosservanza lieve o non conformità al modello
2. omessa segnalazione, da parte dei preposti, delle violazioni di cui al punto 1)

- *multa fino a quattro ore di retribuzione*
prevista in caso di:
 1. inosservanze lievi di cui al punto precedente, punibili col rimprovero, ma aggravate da una circostanza specifica (es. recidiva, conseguenze del caso concreto, circostanze della violazione, condotta generale dell'autore etc...)
 2. omessa segnalazione, da parte dei preposti, di violazioni non gravi
 3. mancata frequenza degli incontri di formazione riguardanti il presente modello
- *sospensione non retribuita dal lavoro fino a quattro giorni*
prevista in caso di:
 1. violazione dei precetti contenuti nel modello
 2. omessa segnalazione, da parte dei preposti, di violazioni gravi
- *licenziamento*
previsto in caso di:
 1. grave violazione del modello con concreta possibilità di sanzioni ex D. Lgs.vo 231/2001 a carico della Società

Amministratori

In caso di violazione commessa da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione, il procedimento disciplinare sarà coordinato e definito unitamente al Collegio Sindacale.

Consulenti e collaboratori esterni

Per quanto concerne infine eventuali infrazioni ad opera dei consulenti, dei collaboratori o in generale dei soggetti esterni, la relativa sanzione o penale sarà stabilita, espressamente o per richiamo, nel contratto, nel conferimento dell'incarico o comunque nell'atto scritto che lega tali soggetti alla Società e che pertanto sarà approvato e accettato tramite sottoscrizione di tutte le parti.

Si precisa espressamente che le sanzioni disciplinari di cui sopra non escludono affatto, né limitano in alcun modo, eventuali altre responsabilità e conseguenze sul piano:

- penale;
- civile (risarcimento del danno cagionato alla Società);
- contrattuale (rapporto di lavoro);
- delle disposizioni dello Statuto dei Lavoratori e del CCNL delle Cooperative sociali (che le presenti disposizioni vanno a integrare e non a sostituire).

8) FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO RITENUTE RILEVANTI PER SOCIETÀ DOLCE

Svolta l'ampia e doverosa premessa generale di cui sopra, si analizzano di seguito le ipotesi di reato, fra quelle previste dal Decreto 231/2001, ritenute a possibile rischio di commissione nell'ambito della Società, tramite una breve descrizione delle fattispecie tesa a farle conoscere ai destinatari nei casi di minor chiarezza.

Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 del Decreto)

Art. 316 bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato

Punisce chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

Art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Sanziona penalmente la condotta di chi, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti

La norma sanziona la condotta di chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisca o turbi la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni o di privati qualora siano dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, o ne allontani gli offerenti.

Art. 353 bis c.p. – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

La norma punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della P.A..

Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture

Sanziona la condotta di chi commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato o con altro Ente Pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità o nell'adempimento dei relativi obblighi contrattuali facendo mancare, in tutto o in parte, cose od opere necessarie a uno stabilimento pubblico o a un pubblico servizio.

Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. – Truffa aggravata

Reato di truffa aggravato dall'aver commesso il fatto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Art. 640 bis c.p. – Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Fattispecie di truffa aggravata dal fatto di avere ad oggetto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640 ter c.p. – Frode informatica (quando commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione Europea)

Punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Processi a rischio

I reati considerati trovano come presupposto l’esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari. Le aree di attività ritenute più a rischio ai fini del presente Modello sono dunque le seguenti:

Area	Processo
Direzione, CDA e comitato esecutivo	-Predisposizione attività commerciale -Rapporti con Autorità giudiziaria -Scelta dei collaboratori esterni anche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione -Attività dei soci e degli amministratori
Commerciale e marketing	-Individuazione opportunità, partecipazione a gare d’appalto, accreditamento -Contrattazione e partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione -Conferimento appalto a soggetti esterni
Amministrazione	-Predisposizione bilancio di esercizio -Gestione del patrimonio
Area Produzione	-Contrattazione e partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione
Servizi operativi	-Gestione servizi

Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto)

Art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Consiste nell’introduzione in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o nel mantenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Punisce chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o le impedisce o le interrompe.

Art. 617 quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

La fattispecie comprende le condotte di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico

Fattispecie specifica aggravata dell'ipotesi precedente.

Art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Punisce chi, attraverso le condotte di cui all'art. 635 bis c.p. o altre condotte, danneggia o comunque rende anche in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Art. 635 quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse

Ipotesi specifica e aggravata di quella precedente.

Art. 629 comma 3 c.p. – Estorsione

Sanziona la condotta di chi mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies c.p. ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno

Art. 615 quater c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

Punisce il procurarsi, il detenere, il produrre il riprodurre, il diffondere, l'importare il comunicare, il consegnare, il mettere in altro modo a disposizione di altri o l'installare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, apparati, strumenti o parti di essi, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque il fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Art. 635 quater.1 c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

La norma sanziona penalmente chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Art. 491 bis c.p. – Documenti informatici

La norma estende ai documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria le disposizioni concernenti le falsità di cui al Capo III del Titolo VII del Libro II del Codice Penale.

Processi a rischio

Le aree di attività ritenute più a rischio ai fini del presente Modello sono dunque le seguenti:

Area	Processo
Servizi operativi	-Gestione Sistema Informatico e accesso ad esso

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25 del Decreto)

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

Punisce il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per altri denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

La norma estende le pene previste per i reati di cui agli artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter e 320 al corruttore, ovverosia a colui che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

Costituisce una sorta di tentativo di corruzione; è il caso di chi offre o promette denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per indurlo a omettere o ritardare un atto del suo ufficio o compiere un atto contrario ai suoi doveri, ma nell'ipotesi in cui l'offerta non venga accettata, così come il caso del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio.

Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite

Punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Ipotesi simile a quella di cui all'art. 318 c.p., ma condotta consistente nell'omettere o ritardare un atto d'ufficio, nonché nel compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

Ipotesi specifica, rispetto a quelle di cui agli artt. 318 e 319, caratterizzata dalla finalità di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Art. 317 c.p. – Concussione

Punisce il pubblico ufficiale (definito dall'art. 357 c.p. come colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, o amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi) o l'incaricato di pubblico servizio (definito dall'art. 358 c.p. come colui che presta, a qualunque titolo, un pubblico servizio, concetto che ricomprende altresì l'attività amministrativa di cui sopra) che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità.

Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Estensione delle norme di cui agli artt. 318 e 319 anche all'incaricato di pubblico servizio come sopra definito.

Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Estensione dei reati precedentemente indicati ai casi essi sono commessi dai soggetti indicati nel titolo o a chi eserciti funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Processi a rischio

I reati considerati trovano come presupposto l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari. Le aree di attività ritenute più a rischio ai fini del presente Modello sono dunque le seguenti:

Area	Processo
Direzione, CDA e comitato esecutivo	-Predisposizione attività commerciale -Rapporti con Autorità giudiziaria -Scelta dei collaboratori esterni anche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione -Attività dei soci e degli amministratori
Commerciale e marketing	-Individuazione opportunità, partecipazione a gare d'appalto, accreditamento

	-Contrattazione e partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione -Conferimento appalto a soggetti esterni
Amministrazione	-Predisposizione bilancio di esercizio -Gestione del patrimonio
Area Produzione	-Contrattazione e partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione
Servizi operativi	-Gestione servizi -Gestione approvvigionamenti

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis.1 del Decreto)

Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio
Commessa mediante violenza sulle cose o con mezzi fraudolenti.

Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Art. 513 bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Commessa nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Reati societari (Art. 25 ter del Decreto)

Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali

Reato commesso dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Il reato è integrato anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis c.c. - Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2625 c.c. – Impedito controllo

Punisce la condotta degli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale

Punisce gli amministratori che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti

Punisce gli amministratori che, al di fuori dei casi consentiti, restituiscono, anche solo in modo simulato, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Fattispecie commettibile da parte degli amministratori per la quale è richiesta una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge come conseguenza della condotta.

Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori

Punisce l'amministratore che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettua riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, con corrispondente danno per i creditori.

Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte del liquidatore

Qualora la condotta di ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli cagioni loro danno.

Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea

Punisce chi, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, determina la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti.

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio

Punisce la condotta di chi diffonde notizie false, o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Condotta realizzata da amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci, liquidatori e tutti i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti che nelle comunicazioni previste dalla legge alle stesse, al fine di ostacolarne la funzione espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti fatti riguardanti la predetta situazione, che avrebbero dovuto comunicare.

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati (limitatamente al 3° comma)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono o omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Art. 2635 bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati

Condotta di cui all'articolo precedente, qualora l'offerta o la promessa alle persone ivi indicate non sia accettata.

Processi a rischio

Le aree di attività della Cooperativa Società Dolce più specificamente a rischio con riferimento alle fattispecie dei reati societari sono le seguenti:

Area	Processo
Direzione, CDA e Comitato Esecutivo	<ul style="list-style-type: none"> -Attività di indirizzo dei soci e degli amministratori -comunicazione, operazioni e tutti gli incombenti di natura contabile, economica e finanziaria -scambio di comunicazioni con le società di revisione e con i revisori -Operazione sul capitale e destinazione degli utili -Rapporti con Autorità Pubblica Vigilanza - Rapporti con i titolari di cariche o qualifiche in altre società -Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee/CDA
Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> -Predisposizione bilancio di esercizio -Gestione risorse finanziarie -Ciclo fatturazione attiva -Ciclo fatturazione passiva -Gestione partecipazioni societarie

Reati contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies del Decreto)

Art. 603 bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La fattispecie punisce la condotta di chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori o utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Processi a rischio

Area	Processo
Risorse Umane	-Assunzione personale

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 septies del Decreto)

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

La norma sanziona la condotta di chi cagiona per colpa la morte di una persona. *qualora commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro o commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*

Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose

Punisce invece chi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale. *qualora commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*

In tale categoria devono essere ricomprese tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro. L'interesse o vantaggio per l'ente, in tale ipotesi di violazioni, è stato individuato nel risparmio di tempo e di costi derivante dal mancato adeguamento alle disposizioni di legge, cui corrisponde tuttavia una minor sicurezza per i propri lavoratori.

Processi a rischio

Le aree di attività della Cooperativa Società Dolce più specificamente a rischio con riferimento alle fattispecie dei reati in materia di sicurezza sul lavoro sono:

Area	Processo
Direzione, CDA e Comitato Esecutivo	-Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori -Sistema di deleghe di funzioni
Servizio Prevenzione e Protezione e Haccp	-Gestione della sicurezza sul lavoro -Attività di formazione e informazione
Qualità e responsabilità sociale	-Attività di monitoraggio e audit interni
Risorse Umane	- Formazione dei dipendenti
Area Produzione	-Controllo rispetto adempimenti sulla tutela e sicurezza sul lavoro

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – autoriciclaggio (Art. 25 octies del Decreto)

Art. 648 c.p. – Ricettazione

La fattispecie punisce chi, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio

La norma sanziona chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, o compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Norma residuale che punisce, fuori dei casi di concorso e fuori dei casi di cui ai due articoli che precedono, chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Art. 648-ter.1. c.p. - Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Processi a rischio

Area	Processo
Amministrazione	-Gestione risorse finanziarie e tesoreria -Fatturazione attiva -Fatturazione passiva -Gestione partecipazioni societarie
Servizi Operativi	-Gestione approvvigionamenti

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25 octies.1 del Decreto)

Art. 493 ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Punisce chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti e chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Art. 493 quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

La norma sanziona la condotta di chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produca, importi, esporti, venda, trasporti, distribuisca, metta a disposizione o in qualsiasi modo procuri a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Art. 640 ter c.p. – Frode informatica (nell'ipotesi aggravata in cui si realizzi un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale)

Punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o

telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

E' inoltre rilevante ai fini del Decreto Legislativo 231/01 qualsiasi altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che offende il patrimonio previsto dal Codice Penale quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Art. 512 bis c.p. - Trasferimento fraudolento di valori

La norma punisce chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter c.p. nonché chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Delitti contro l'amministrazione della giustizia (Art. 25 decies del Decreto)

Art. 377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La norma punisce chi realizza la condotta, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, nei confronti della persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Reati ambientali (Art. 25 undecies del Decreto)

Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette la pena è aumentata.

Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Reati di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – Norme in materia ambientale:

- *art. 137 commi 2, 3, 5 primo e secondo periodo, 11 e 13*
- *art. 256 commi 1 lett. a) e b), 3 primo e secondo periodo, 5 e 6 primo periodo*
- *art. 257 commi 1 e 2*
- *art. 258 comma 4 secondo periodo*
- *art. 259 comma 1*
- *art. 260 bis*

Reato di cui alla Legge n. 549 del 28 dicembre 1993, art. 3, violazione delle norme in materia di cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive:

- *art. 3 comma 6*

Anche in questo caso si rimanda comunque al testo delle norme sopra citate per il dettaglio e l'esauritiva elencazione delle ipotesi contemplate.

Processi a rischio

Area	Processo a rischio
Area Produzione	-Gestione di sedi in cui siano presenti depositi temporanei di rifiuti derivanti dalle attività aziendali - Smaltimento rifiuti
Servizi operativi	- Gestione di sedi in cui siano presenti depositi temporanei di rifiuti derivanti dalle attività aziendali - Smaltimento rifiuti

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies del Decreto)

Art. 22 Dlgs.vo 286/1998 comma 12 bis - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

La norma punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo oppure il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato.

Processi a rischio

Area	Processo
Risorse Umane	-Assunzione personale

Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies del Decreto)

Art. 2 D. Lgs.vo 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Art. 3 D. Lgs.vo 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

La norma sanziona la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 8 D. Lgs.vo 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Art. 10 D. Lgs.vo 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili

Occultamento o distruzione, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o al fine di consentire l'evasione ad altri, di scritture contabili o di documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Art. 11 D. Lgs.vo 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto

ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, nonché chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Processi a rischio

Area	Processo
Amministrazione	-Gestione risorse finanziarie e tesoreria -Fatturazione attiva -Fatturazione passiva -Predisposizione bilancio di esercizio

9) DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE

Elencate, esaminate e brevemente descritte le fattispecie di reato che, fra quelle indicate e sanzionate dal Decreto Legislativo 231/2001, si ritengono di possibile verifica nell'ambito della Società Dolce, si sono evidenziati quelli che, in relazione ad esse, possono essere i processi e le attività più a rischio di commissione in seno al funzionamento sociale, per poi riportare i principi di comportamento predisposti, così come le condotte vietate, individuati allo scopo di prevenire la realizzazione dell'illecito e la cui violazione comporta per i dipendenti (e non) l'applicazione delle sanzioni di cui al paragrafo "Sanzioni disciplinari".

L'elenco, da integrarsi con tutti i comportamenti, le situazioni e i rapporti che di volta in volta possono, occasionalmente o stabilmente, comportare il rischio di realizzazione dei reati sopra elencati, è suscettibile di modifiche, correzioni, aggiunte espresse da parte del Consiglio di Amministrazione in relazione ad ogni segnalazione ricevuta in merito e, in particolare, a quelle provenienti dall'organismo di vigilanza.